



CITTA' DI ROSOLINA

Provincia di Rovigo

ORIGINALE INFORMATICO



ORDINANZA DEL SINDACO

n° 17 del 22/08/2022

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA DOVUTA AL VIRUS WEST NILE

IL SINDACO

PREMESSO che l'Azienda ULSS 5 Polesana, con nota del 21.08.2022, ha segnalato al Sindaco del Comune di Rosolina il manifestarsi di un *cluster* di arboviroosi, per West Nile virus, trasmessa dalla zanzara *Culex Pipiens*, in tre pazienti residenti nelle aree urbanizzate del Comune di Rosolina presso l'isola di Albarella;

VISTE le indicazioni impartite dalla Regione del Veneto attraverso Protocolli e Linee Operative per la sorveglianza delle Arboviroosi nella Regione del Veneto Anno 2022, e per la gestione delle emergenze sanitarie da malattie trasmesse da vettori che dispongono l'effettuazione di interventi adulticidi, larvicidi e di eliminazione dei focolai larvali in base alla situazione ambientale verificata da personale incaricato della vigilanza;

RILEVATO che l'area di intervento comprende le zone prossimali interne all'isola di Albarella in Via Po di Levante n. 4 e precisamente in: **VIA SECONDA EST, VIA DEL NOCE** e **VIA SESTA OVEST**, per un raggio d'azione minimo di 200 metri ciascuna;

CONSIDERATO che, fatti salvi gli interventi di competenza dell'Azienda Sanitaria relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile della popolazione /densità di zanzare, rafforzando la lotta preventiva e agendo principalmente tramite la rimozione dei focolai larvali e adeguati trattamenti larvicidi e adulticidi;

VISTA la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare le malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori;

CONSIDERATA la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante fonte di comunicazione rivolte ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presente nel territorio comunale;

VISTA la legge 23 dicembre 1978 n.833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" con particolare riferimento all'art.13 del Capo I del Titolo 1 ("Attribuzioni dei comuni") e dell'art. 32, comma 3 ("Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria");

VISTA la Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 207 del 18.02.2020, con cui è stato recepito l'Atto d'Intesa tra lo Stato e le Regioni denominato "*Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arboviroosi (PNA) 2020 – 2025*";

VISTE le successive indicazioni impartite dalla Regione del Veneto con le Linee Operative per la sorveglianza delle Arbovirosi Anno 2022, trasmesse con Nota Regionale prot. 285077 del 24.06.2022;

VISTI gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e smi;

VISTA la DGRV n. 443 del 20/03/2012;

ORDINA

a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive, ricreative, sportive e, in generale, a tutti coloro che abbiano l'effettiva disponibilità di aree aperte entro la zona sopra indicata, dopo attenta valutazione del contesto con il personale dell'Azienda ULSS 5 Polesana e comunque seguendo le indicazioni operative del Protocollo di Emergenza:

1) di permettere l'accesso dei Tecnici della Prevenzione dell'Azienda ULSS 5 Polesana e degli operatori della COOPERATIVA TRIVENETA MULTISERVIZI di Vigonza (PD), incaricata del servizio di disinfestazione, per l'effettuazione dei trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali in aree sia pubbliche che private, per un raggio minimo di 200 metri da **VIA SECONDA EST**, ed ancora da **VIA DEL NOCE**, e ancora **VIA SESTA OVEST** all'interno dell'isola di Albarella sita in via Po di Levante n. 4 nel Comune di Rosolina (RO), con possibilità di ampliare il raggio d'azione in base alla situazione ambientale verificata dal personale incaricato della vigilanza dell'Azienda ULSS 5 Polesana;

2) di chiudere porte e finestre e sospendere il funzionamento di impianto di ricambio d'aria durante le ore di esecuzione dell'intervento di disinfestazione adulticida in aree pubbliche a partire **dalle ore 23.50 del 22.08.2022 alle ore 04.00 del 23.08.2022** fino al termine delle operazioni, salvo diverse disposizioni impartite dal personale dell'Azienda ULSS 5 Polesana;

ORDINA INOLTRE

ai soggetti gestori, responsabili o che ne abbiano l'effettiva disponibilità, di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, ecc.) di:

- attenersi a quanto prescritto dagli operatori addetti alla attività di rimozione dei focolai larvali per evitare che tali focolai abbiano a riformarsi;
- affiggere la copia della presente ordinanza negli spazi di ingresso dei corpi scala delle proprie abitazioni;
- evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
- procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli d'acqua a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento settimanale sul terreno, evitando l'immissione dell'acqua nei tombini;
- trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida reperibili presso *consorzi agrari, home garden, ecc.*;
- tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce da sterpi e rifiuti di ogni genere e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba onde impedire l'annidamento di adulti di zanzara;
- svuotare le piscine non in esercizio e le fontane o eseguirvi adeguati trattamenti larvicidi;

- sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta gli eventuali serbatoi d'acqua;
- stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in contenitori dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;

RACCOMANDA

l'adozione delle seguenti precauzioni:

1. prima del trattamento adulticida nei giorni e orari sopraindicati: raccogliere la verdura e la frutta degli orti pronta al consumo o proteggere le piante con teli di plastica in modo che non sia direttamente investita dal prodotto insetticida; tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc) con teli di plastica;
2. durante il trattamento adulticida, nei giorni ed orari sopraindicati: restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianto di ricambio d'aria;
3. in seguito al trattamento: procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia con acqua e sapone di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all'esterno e che siano stati esposti al trattamento; in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida, lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.

DISPONE

che la presente ordinanza:

- a) sia pubblicata nel sito internet del Comune di Rosolina e che del suo contenuto sia data ampia diffusione;
- b) che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provveda, per quanto di competenza, il Comando di Polizia Locale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- c) sia trasmessa ai seguenti soggetti per gli adempimenti di competenza a:
 - Azienda ULSS n. 5 Polesana – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica tramite PEC: protocollo.aulss5@pecveneto.it
 - Associazione Comunione Isola di Albarella tramite PEC: asscomunione@legalmail.it
 - Ufficio Ambiente – VI° Settore del Comune di Rosolina;
 - Comando di Polizia Locale;

AVVERTE

- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni;
- che ai sensi gli artt. 7 bis e 50 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" per l'inottemperanza al divieto imposto dalla presente ordinanza è prevista una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

22/08/2022

IL SINDACO
Grossato Michele
(Firma acquisita digitalmente)